## SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

### RIUNIONE DEL 1° OTTOBRE 1948

(6° in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

#### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione):

 $(Seguito\ della\ discussione\ e\ approvazione):$ 

« Disposizioni in materia di ricorrenze festive » (N. 75). — Oratori: Presidente, Ruini, Sacco, Montagnani relatore, Rizzo, Raffeiner. Riccio. Bisori, Terracini e Bubbio . . .

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Coffari, Fantoni, Lodato, Marani, Merlin Umberto, Minoja, Molè Salvatore, Montagnani, Raffeiner, Riccio, Rizzo, Ruini, Sacco e Terracini.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di ricorrenze festive ». (N. 75).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente era stato approvato, con emendamenti, l'articolo 1 del testo governativo del disegno di legge e comunica che la Sottocommissione per il coordinamento ne ha mantenuto la divisione, approvata dalla Commissione, in quattro articoli.

Mette in discussione l'articolo 2 del testo governativo.

RUINI. Fa osservare che essendo prescritto, secondo il testo approvato, solo l'imbandieramento e non più l'illuminazione, i Comuni non avranno più spese da sopportare e pertanto propone la soppressione dell'articolo.

SACCO. Si associa alla proposta del senatore Ruini.

MONTAGNANI, relatore. Si dichiara anche egli favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Mette ai voti la soppressione dell'articolo 2, proposta dal senatore Ruini.

( $\dot{E}$  approvata).

25

Pone in discussione l'articolo 3 del testo governativo.

SACCO. Propone che, al primo comma, laddove si dice «i datori di lavoro», si sostituisca l'altra espressione «gli imprenditori».

(Alla proposta del senatore Sacco si associano i senatori Ruini e Montagnani).

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

6a RIUNIONE (1º ottobre 1948)

RIZZO. Propone, al secondo comma, di sostituire la dizione « di cui al » con « considerati nel », e l'espressione « dovuto » con « dovuta ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 3 del testo governativo (articolo 5 nel testo della Commissione) con l'accoglimento degli emendamenti sostitutivi proposti dai senatori Sacco e Rizzo.

( $\hat{E}$  approvato).

Pone in discussione l'articolo 4 del testo governativo del disegno di legge.

RAFFEINER. Sarebbe propenso ad introdurre una multa amministrativa, che dovrebbe essere inflitta agli imprenditori inadempienti dagli Uffici del lavoro, ai quali potrebbe essere demandato il controllo per l'osservanza di questa legge.

PRESIDENTE. Ritiene che il controllo sia in pratica effettuato dagli stessi lavoratori interessati.

RICCIO. Propone il seguente testo in sostituzione dell'articolo 6: « Le inosservanze alla presente legge sono punite con la multa fino a lire quarantamila ».

RUINI. Rileva che, accettando il testo proposto dal senatore Riccio, sarebbe punibile anche un sindaco che non espone la bandiera.

BISORI. Osserva che il non esporre la bandiera da parte di un sindaco potrebbe avere un significato politico. Dichiara di essere favorevole all'emendamento del senatore Riccio.

PRESIDENTE. Ricorda che i provvedimenti a carico dei sindaci sono presi dal Prefetto.

RICCIO. Per evitare le incertezze di interpretazione cui potrebbe dar luogo il suo emendamento, dichiara di ritirarlo.

RAFFEINER. Propone che tra le parole « datori di lavoro » e « sono puniti » sia inserita l'espressione: « che ad onta di diffida non pagano quanto a loro incombe ».

PRESIDENTE. Pone in votazione l'emendamento Raffeiner, pur ricordando che ogni cittadino è in stato di diffida con la pubblicazione della legge sulla « Gazzetta Ufficiale ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. A nome suo e dei senatori Rizzo, Riccio e Bubbio presenta il seguente emendamento, da essi concordato, sostitutivo dell'articolo 4 del progetto governativo: «In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'articolo 26, capoverso 1, del Codice penale ».

Precisa che intendimento dei presentatori è, oltre la sostituzione de «gli imprenditori » in luogo de «i datori di lavoro » per coordinamento con l'articolo 5, soprattutto quello di attenuare la natura della inosservanza in questione da delitto a contravvenzione, sostituendo quindi «l'ammenda » alla «multa », e al tempo stesso di elevare il limite pecuniario da quarantamila a ottantamila, ferma restando anche la possibilità di triplicazione nei casi ipotizzati dal capoverso 1 dell'articolo 26 del Codice penale; e ciò in considerazione che per le aziende di maggiore ampiezza il limite pecuniario previsto dal testo governativo non rappresentava un aggravio sensibile.

Mette quindi ai voti l'articolo così emendato (articolo 6 nel testo della Commissione).

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Pone in votazione l'articolo 5 del testo governativo (articolo 7 nel testo della Commissione).

(È approvato).

Mette in discussione l'articolo 6 del testo governativo.

MONTAGNANI, relatore. Chiede la soppressione dell'articolo, poichè lo svantaggio che deriverebbe ai privati imprenditori dal dover usare, nel 1948, per 5 ricorrenze, anzichè per 4, il particolare trattamento economico previsto per le giornate festive nei riguardi dei lavoratori, sarebbe largamente compensato in futuro dall'abolizione di tre solennità civili.

RUINI. Ritiene che il mantenimento dell'articolo assumerebbe un carattere particolarmente odioso.

TERRACINI. Si dichiara anch'egli favorevole all'abolizione dell'articolo, che mira a tutelare gli interessi degli imprenditori, a danno dei lavoratori.

BUBBIO. Dichiara di essere favorevole al mantenimento dell'articolo poichè le industrie sono già talmente oberate che l'aggravio di I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

6a RIUNIONE (1º ottobre 1948)

una quinta festività nel 1948 sarebbe oltremodo oneroso.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento soppressivo Montagnani.

(È approvato).

Pone in votazione l'articolo 7 del testo governativo (articolo 8 nel testo della Commissione).

(È approvato).

Pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso. (1)

(È approvato).

Discuss'one e approvazione del disegno di legge:

« Concessione all'Istituto centrale di statistica
di una assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi
nell'esercizio 1947-48 ». (N. 10-B).

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge in discussione era stato già approvato dalla Commissione ed inviato poi per l'approvazione alla Camera dei deputati.

L'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge con l'aggiunta del seguente articolo 3: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ».

Mette in votazione il disegno di legge con l'articolo aggiunto.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,40.

#### ALLEGATO.

# Disposizioni in materia di ricorrenze festive. (N. 75).

#### Art. 1.

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

#### Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

- il primo giorno dell'anno;
- ıl giorno dell'Epifania;
- il giorno della festa di S. Giuseppe;
- ıl 25 aprile: anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua:
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1º maggio: festa del lavoro;
- il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo;
  - il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
  - il giorno di Ognissanti;
  - il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
- ıl giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
  - il giorno di Natale;
  - il giorno 26 dicembre.

#### Art. 3.

Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbadieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

#### Art. 4.

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1º maggio e 4 novembre.

#### Art. 5.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1º maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo

<sup>(1)</sup> Il testo emendato del disegno di legge  $\hat{\epsilon}$  allegato al presente resoconto

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

6a RIUNIONE (1º ottobre 1948)

Stato, gli enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti – i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera – la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorrra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una

ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

#### Art. 6.

In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'articolo 26, capoverso 1, del Codice penale.

#### Art. 7.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.